

LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LE ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE NEI PARCHI NATURALI



SISTER
SISTEMI REGIONALI
DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
ATTRAVERSO
GLI SPORTELLI UNICI

dall'**iter**
alle **reti**

INDICE

1. L'attività turistica: il quadro normativo	pag. 2
2. Lo sportello unico per le attività turistico-ricettive. Definizione di un modello di procedimento unico	pag. 4
3. Il turismo sostenibile, l'ecoturismo, le aree parco: cenni	pag. 9
4. Il ruolo dello sportello unico nello svolgimento di attività turistico-ricettive all'interno dei Parchi naturali. Le linee guida per lo sviluppo di un modello	pag. 11
5. Riflessioni sui nodi problematici degli sportelli unici e attività turistiche nei parchi naturali	pag. 13
6. Casi di forma associata per lo sportello unico osservati su base regionale	pag. 15

1. L'attività turistica: il quadro normativo

La presente indagine, riguardante il ruolo dello sportello unico per le attività produttive relativamente alle attività turistico-ricettive, richiede una preventiva disamina di tale ambito d'interesse.

Preliminarmente, va detto, che il turismo si caratterizza per essere una materia cosiddetta intersettoriale, ossia in essa sono presenti più settori d'intervento eterogenei (es. movimento dei forestieri, viaggi, prezzi, tariffe, promozione di attività turistico, culturali e ricreative), sia per quanto concerne i profili contenutistici, sia per quelli giuridici.

L'attività turistica, come prevede l'art. 11 del D.lgs n. 112/98, è una attività produttiva di notevole importanza per lo sviluppo, non solo economico, del paese.

Dal punto di vista normativo la legislazione in materia ha visto l'emanazione di una prima legge quadro, la n. 217 del 1983, abrogata e seguita da una seconda, la legge n. 135 del 2001, quest'ultima condizionata dall'entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'art. 2, comma 4 della medesima legge, decreto entrato poi in vigore il 10 ottobre 2002.

L'impostazione delle due leggi quadro sono state diverse, sicché mentre la legge n. 217/83 evidenziava l'assoluta centralità dell'attività ricettiva, conducendo ad una sostanziale identità, escluse alcune attività, la nozione di impresa turistica e quella d'impresa ricettiva, la legge n. 135/01, superando tale visione restrittiva, ha esteso il raggio di azione anche a quelle ulteriori attività che contribuiscono a soddisfare l'offerta turistica (art. 7 legge n. 135/01), quali "le attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, servizi tra cui gli stabilimenti balneari etc. concorrenti alla formazione dell'offerta turistica".

Da quanto esposto si rinviene che l'attività turistica esercitata da una impresa turistica è caratterizzata da una eterogenea tipologia di attività che ne possono formare l'oggetto, eterogeneità ricondotta ad unità sotto il profilo funzionale consistente nel necessario concorso delle stesse alla "formazione dell'offerta turistica". Tale impostazione è stata confermata dal regolamento attuativo il quale inoltre provvede ad individuare alcune tipologie di imprese turistiche, lasciando alle Regioni e alle Province di Trento e Bolzano l'autonoma individuazione di ulteriori tipologie d'impresa, a seconda delle caratteristiche del proprio territorio (art. 2 legge n. 135/01 e DPCM attuativo della legge n. 135/01). Ciò conferisce alla norma una valenza sostanzialmente indicativa, più che precettiva.

Secondo il codice civile, si aggiunge, l'attività turistica si configura come imprenditoriale allorché siano presenti i caratteri previsti dall'art. 2082 c.c, quali la "professionalità", ossia la continuità e stabilità della medesima, la "organizzazione di beni materiali e immateriali strumentali all'esercizio della stessa" e la "economicità", ossia la funzionalizzazione dell'attività alla produzione di ricchezza.

Pertanto, al di là dei primi due, possono rinvenirsi attività turistiche prive di quest'ultimo requisito (la produzione di ricchezza) le quali anche se turistiche sotto il profilo finalistico non configurano un'attività imprenditoriale (es. il turismo escursionistico, turismo enogastronomico, prestazioni di servizi volti alla valorizzazione delle tradizioni etc., art. 11, 4° comma, legge n. 135/01).

Per quanto interessa la suddetta indagine, va detto che le attività ricettive, ai sensi dell'art. 2

legge n. 135/01, si distinguono in attività ricettiva convenzionale e *“attività ricettiva di accoglienza non convenzionale”*. La prima, a sua volta, in attività ricettiva imprenditoriale e *“senza scopo di lucro”*. Il regolamento attuativo della L 135/01, relativamente a tale classificazione, non ha approfondito la materia, forse alla luce delle incertezze normative fra Stato e Regione sul riparto di competenze per quanto riguarda la materia del turismo, apportate dalla novella costituzionale del Titolo V, lasciando all'autonomia regionale la possibilità di dare compimento alla classificazione generale della legge 135/01, attraverso la determinazione delle diverse tipologie di attività ricettive.

Per quanto, invece, concerne l'esercizio dell'attività imprenditoriale turistica, ivi compresa quella ricettiva, la legge n. 135/01 opera apportando una radicale semplificazione dei titoli abilitativi all'esercizio della medesima, introducendo la figura dell'autorizzazione unica e prevedendo una semplificazione dell'iter procedimentale inerente il rilascio della stessa.

Sono stati recepiti i principi di speditezza, unicità e semplificazione ivi compresa la introduzione degli sportelli unici che, nel rispetto di tali principi, dovranno essere regolamentati dal legislatore regionale (art. 9 legge n. 135/01). Lo sportello unico inoltre si reputa sicuramente un utile strumento, in quanto la disciplina in materia turistica anche se di rango regionale coinvolge competenze spettanti istituzionalmente a diverse autorità (es. ambiente, territorio, beni culturali, etc.), sicché si rendono urgenti quelle misure di snellimento e semplificazione che l'istituto potrebbe soddisfare.

Si evidenzia, pertanto, che anche in materia di attività turistico-ricettiva, ricompresa nell'ambito delle attività produttive, è presente la disciplina del procedimento e dell'autorizzazione unica.

2. Lo sportello unico per le attività turistico-ricettive. Definizione di un modello di procedimento unico.

Lo sportello unico per le attività produttive s’inserisce nel contesto di un disegno riformatore di ampio respiro e rappresenta solo una delle misure poste in essere dal legislatore in tema di trasparenza e semplificazione. La ratio della riforma va ricercata nella farraginosità procedimentale in materia di attività produttive che, in quanto tale, è ritenuta potenzialmente un ostacolo all’esercizio di una determinata attività di impresa.

Il legislatore consapevole di ciò è intervenuto con il D.lgs n. 112/98, attuativo della legge n. 59/97, rivisitando la vigente struttura procedimentale ed introducendo profili di semplificazione, snellimento e contestualmente conferendo alle Regioni ed agli enti locali gran parte delle funzioni e dei compiti amministrativi precedentemente spettanti allo Stato. In tale ambito deve delinearsi il procedimento applicabile alla implementazione delle attività turistico-ricettive.

La norma di riferimento è recata dall’art. 9, 6° comma della legge n. 135 del 2001 che, nell’intento di estendere anche alla materia turistico-ricettiva la semplificazione e l’unicità dei procedimenti, dispone che: “I procedimenti amministrativi [...] riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa la introduzione degli sportelli unici e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le Regioni provvedono a dare attuazione al presente comma”.

Nella seconda parte dello stesso art. 9 si riporta: “È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli artt. 23, 24, 25 del D.lgs n. 112/98 e del relativo regolamento attuativo”

Il legislatore statale, come si evince, ha sottolineato l’autonomia delle Regioni nell’attuazione di dettaglio dei principi di unicità e di semplificazione dei procedimenti connessi al settore turistico-ricettivo, ma nello stesso tempo ha esteso, in merito alle funzioni amministrative, alle imprese turistiche la disciplina riportata dagli artt. 23, 24, 25 del D.lgs n. 112/98 e del relativo regolamento attuativo, applicando così la disciplina dello sportello unico per le attività produttive e delle relative semplificazioni procedurali.

L’attività dello sportello unico merita una particolare attenzione qualora sia estesa ad un ambito territoriale quale è quello dei Parchi naturali e ancor di più qualora s’intenda valorizzare il profilo della compatibilità ambientale dell’attività esercitata attraverso le forme di certificazione ambientale.

In tal senso è importante l’intervento normativo della Regione per avviare il sistema, facendone uno strumento di politica ambientale ed economica, e per fornire una base disciplinare comune capace di rendere omogenea l’applicazione sull’intero territorio regionale.

L’intervento regionale si reputa perciò opportuno al fine sia di valorizzare il sistema della certificazione ambientale quale strumento di attestazione della presunta compatibilità ambientale della struttura turistico-ricettiva, sia per effettuare una *reductio ad unitatem* della disciplina degli effetti della certificazione nell’ambito di aree protette e sia per favorire forme di incentivazione economica per l’implementazione del sistema di certificazione.

Per quanto riguarda lo sportello unico la Regione potrebbe provvedere ad individuare delle linee guida che le singole pubbliche amministrazioni, e per esse gli sportelli unici per le attività produttive, sarebbero tenute a rispettare per il loro intervento nello specifico caso.

La trattazione della materia turistico-ricettiva e le sue implicazioni con lo sportello unico per le attività produttive comporta necessariamente un confronto tra le relative discipline normative ed una riflessione su alcune questioni, di particolare rilevanza pratica, attinenti agli aspetti procedurali e localizzativi di una struttura turistico-ricettiva.

Dal punto di vista procedimentale l'autorizzazione unica prevista dalla legge n. 135/01, diversamente da quella prevista ai sensi del DPR n. 447/98 e s.m., esclude la ponderazione degli interessi edilizi, urbanistici ed igienico sanitari facendo riferimento invece all'esercizio della ricettività e delle attività in esse connesse. Ciò ribadisce la valenza dello sportello unico e del relativo procedimento che permette di compendiare anche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio ed igienico sanitario connessi alla implementazione di un esercizio ricettivo.

È, perciò, di fondamentale importanza l'individuazione delle aree ove localizzare le strutture turistico-ricettive, in particolar modo quando la stessa dovrà avvenire nell'ambito di un territorio che presenta una specifica forma di pianificazione che è quella del Piano del Parco.

La legge n. 135/01 ha tralasciato la disciplina della pianificazione afferente la individuazione delle aree destinate ad attività turistico-ricettive lasciando la regolamentazione alle autorità competenti sicché, in assenza di una specifica normativa regionale in materia di localizzazione delle attività produttive, restano in vigore le norme preesistenti, stabilite in conformità al passato quadro costituzionale, fino a quando esse non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema.

Se dunque l'attività di individuazione delle aree è prodromica alla localizzazione, fondamentale è la funzione informativa dello sportello unico circa le aree ove localizzare un determinato impianto produttivo, la destinazione d'uso dell'area, la sussistenza di eventuali vincoli sulla destinazione ricettiva dell'edificio oggetto d'intervento edilizio.

In merito alla localizzazione della struttura ricettiva la normativa dello sportello unico, DPR n. 447/98, introduce la possibilità per il privato di derogare ai vigenti strumenti regolatori, per la realizzazione di un impianto produttivo, presentando un progetto in variante. La norma, art. 5 DPR n. 447/98, trova la sua ratio nell'esigenza anche qui di favorire la semplificazione, nel caso di specie delle procedure in materia di variante urbanistica della legislazione ordinaria, e di conseguenza gli investimenti produttivi.

Relativamente alle strutture turistico-ricettive si rileva, invece, che la vigente strumentazione urbanistica, rispetto alla quale il progetto sia eventualmente difforme, può essere non solo "variata" ma anche "derogata" (art. 14 DPR n. 380/01) attraverso l'istituto della concessione in deroga. Ciò è possibile, per opinione prevalente (C Stato n. 1641/1999), essendo ritenuta la struttura ricettiva opera d'interesse pubblico.

L'istituto della deroga, va detto, presenta però un ambito di operatività più circoscritto riguardando solo i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza dei fabbricati.

Un'ulteriore riflessione va fatta sul procedimento autorizzatorio in materia di attività turistico-ricettive e in particolar modo su quale possa essere la tipologia di procedimento unico applicabile.

Anche in tale caso la normativa di riferimento è il DPR n. 447/98 che, come è noto, contempla i due procedimenti, quello semplificato o per conferenza di servizi e il procedimento mediante autocertificazione.

Il procedimento per autocertificazione appare il più snello in quanto con esso si aggiunge all'unificazione procedimentale propria dello sportello unico, la semplificazione istruttoria incentrata sull'autocertificazione e decisoria incentrata sul silenzio assenso. Tuttavia lo stesso è soggetto a limiti piuttosto rilevanti dettati probabilmente dalla sua accentuata semplificazione (art. 6 1 comma DPR n. 447/98 e s.m.).

Una problematica emersa riguarda il rapporto che si crea tra il procedimento mediante autocertificazione ed i procedimenti settoriali da esso non assorbiti che, in mancanza di una specifica norma di raccordo, dovrebbero svolgersi autonomamente vanificando la unificazione del procedimento.

Sull'argomento si sostiene, desumendo dall'art. 6 comma 1 e comma 6 DPR n. 447/98 s.m., che unicità del procedimento e semplificazione mediante autocertificazione siano operazioni per cui l'esclusione dell'una (autocertificazione) non elimini l'altra (unificazione procedimentale), sicché è possibile che lo sportello proceda in via ordinaria all'assunzione delle autorizzazioni non autodichiarabili, raccordando i subprocedimenti ai tempi previsti per la formazione del silenzio assenso.

Una struttura avente ad oggetto un'attività turistico-ricettiva generalmente non è annoverabile nell'ambito degli impianti esclusi dall'autocertificazione (art. 1, 3° comma DPR n. 447/98), tranne alcune eccezioni per quanto concerne la VIA (vedi punto 8 allegato B al DPR 12.04.1996, es. campeggi, villaggi turistici di superficie superiore ai 5 ha etc.). In tal caso, cioè in presenza di strutture a carattere ricettivo aventi caratteristiche che impongano una valutazione d'impatto ambientale, valutazione non sostituibile dalla autocertificazione, da quanto detto, non si esclude la possibilità di ricorrere ugualmente al procedimento mediante autocertificazione di cui all'art. 6 DPR n. 447/98 e s.m. Quest'ultimo potrà coesistere all'interno del procedimento unico con un sub procedimento espletato nel rispetto delle regole ordinarie.

In sintesi, fermo restando l'unicità del procedimento condotto dallo sportello, esso si snoderà in una fase sub procedimentale ordinaria, afferente la valutazione d'impatto ambientale, ed un'altra semplificata incentrata sull'autocertificazione; il provvedimento abilitativo sarà comunque unico nel rispetto delle regole che caratterizzano l'attività dello sportello.

Altro problema è l'applicazione del procedimento mediante autocertificazione per strutture turistico-ricettive qualora queste ricadano in zone paesaggisticamente vincolate.

La questione emersa è se l'autocertificazione riguardante il rispetto delle norme relative alla tutela ambientale copra anche la conformità al vincolo paesaggistico.

Si ritiene non configurabile una sostituzione dell'autorizzazione paesistica mediante autocertificazione per due motivi. In primo luogo il controllo sulla conformità paesistica dell'intervento, anche se orientato alla tutela di interessi diversi, risponde alla medesima ratio della funzione di controllo in materia edilizia, sicché per ragioni di coerenza con quest'ultima dovrà ritenersi inopportuna anche la introduzione dell'autodichiarazione in materia di rilascio della autorizzazione paesistica. Inoltre rileva l'importanza dell'interesse tutelato che richiede l'agire della discrezionalità amministrativa, pertanto appare inopportuno la rimessione al privato, anche se in forma di autocertificazione, della relativa declaratoria.

Per quanto riguarda invece il nulla osta di pertinenza dell'Ente Parco, anche se la particolare rilevanza degli interessi farebbero propendere per la soluzione negativa alla autocertificazione, diversamente è la norma a prevedere il silenzio assenso (art. 13, 1° comma, legge n. 394/91).

In conclusione, con riferimento specifico al settore turistico-ricettivo, appare del tutto esperibile il procedimento mediante autocertificazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 447 del 1998 e s.m., ancorché non tutti i provvedimenti siano autocertificabili. Ovviamente ogni procedimento seguirà il proprio iter e rispetterà i propri tempi anche se, proprio in riferimento a tale profilo l'art. 27 bis D.lgs n. 112/98 impone un raccordo fra le diverse amministrazioni; a tal fine è auspicabile una concertazione – evidentemente prodromica all'attivazione del procedimento - fra le diverse amministrazioni coinvolte circa la organizzazione del procedimento unico sotto il profilo della tempistica e del coordinamento procedimentale.

Nel caso delle struttura turistico-ricettive la possibilità di intervento non autocertificabile da parte della PA potrebbe riscontrarsi principalmente nel caso di VIA ed autorizzazione paesistica; in questi casi il relativo iter procedimentale potrebbe incardinarsi e coordinarsi con il procedimento unico condotto dallo sportello.

Infine, un ultimo aspetto da considerare è che l'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 9, 6° comma, legge n. 135/01 estende l'introduzione dello sportello unico non solo alla realizzazione degli impianti turistico-ricettivi, ma anche al rilascio di licenze afferenti le attività turistiche.

Dal punto di vista contenutistico l'autorizzazione suddetta abilita ad effettuare:

- Il servizio ricettivo
- La somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e loro ospiti
- La fornitura di giornali, riviste, pellicole, cartoline francobolli
- La installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo
- La licenza di P.s.

Vi sono poi altre autorizzazioni che pur connesse all'esercizio dell'attività ricettiva non sono assorbite da tale autorizzazione. Trattasi comunque di provvedimenti che possono essere ricondotti al procedimento unico condotto dallo sportello unico. Esse sono:

- Domande per il passo carrabile
- Autorizzazione per autorimessa
- Installazione per insegna

- Licenza per la installazione dell'ascensore
- Autorizzazione sanitaria
- Licenza fiscale di vendita di prodotti alcolici

In sintesi possiamo concludere affermando che è prospettabile, per la nuova apertura di una struttura ricettiva, un procedimento mediante autocertificazione di cui all'art. 6 DPR n. 447, del 1998 così articolato:

1) Autocertificazione avente ad oggetto i profili indicati dalla norma testé menzionata ivi compresa la tutela igienico sanitaria che quindi esclude la necessità del rilascio della relativa autorizzazione sanitaria, nonché la sicurezza degli edifici con esclusione, dunque, anche del nulla osta per la prevenzione antincendi;

2) sub procedimento relativo al rilascio della autorizzazione afferente l'esercizio dell'attività turistico alberghiera di cui all'art. 9 legge n. 135, del 2001 non soggetta a silenzio assenso;

3) sub procedimento per il titolo abilitativo in materia edilizia, ferma restando la possibilità di ricorrere alla d.i.a. ed alla cd. "super – dia;

4) ricorso al sub – procedimento di cui al regolamento regionale n. 119/2002 per il rilascio del nulla osta paesaggistico, nonché, nei limitati casi in cui sia obbligatoria, della V.i.a. e della valutazione di incidenza ambientale. Ove si facesse riferimento alla prospettata ipotesi di procedimento unico l'intervento dell'Ente parco in sede di Conferenza di servizi potrebbe valere sia per il profilo ambientale che quale atto di assenso al rilascio del nulla osta di sua competenza.

4) conclusione con il rilascio esplicito del provvedimento ovvero con silenzio assenso decorso il termine di 60 gg dalla presentazione dell'istanza e previa acquisizione delle altre autorizzazioni. Atteso il carattere misto del procedimento delineato è necessaria una previa concertazione fra le diverse amministrazioni circa il rispetto dei termini per il rilascio dei sub – provvedimenti anche ai sensi dell'art. 27 bis D.lgs. n. 112, del 1998.

3. Il turismo sostenibile, l'ecoturismo, le aree parco: cenni

Prima di affrontare l'oggetto di indagine della presente ricerca, cioè lo svolgimento delle attività turistiche, in particolare a carattere ricettivo, nelle aree protette, nello specifico i parchi naturali, e delineare le effettive potenzialità dello sportello unico nella implementazione di attività turistico-ricettive all'interno dei parchi naturali, è opportuno procedere in primo luogo alla disamina dei rapporti intercorrenti tra i due beni, ossia, le attività turistiche e le aree protette, e successivamente passare brevemente in rassegna il quadro normativo che afferisce queste ultime e i parchi naturali.

L'esistenza di aree protette ex lege non preclude lo sfruttamento economico delle stesse, sicché l'esercizio di un'attività turistica in esse è possibile e deve presentare caratteristiche peculiari che consentono una piena compatibilità con le esigenze protezionistiche dei luoghi dove la stessa è svolta. Tale equo temperamento introduce i concetti di "turismo sostenibile" ed "ecoturismo" che brevemente si esaminano.

Per "sviluppo sostenibile", da una definizione riportata dal rapporto Brundtland (dal nome del Primo Ministro norvegese, anno 1987, capo della Commissione Mondiale sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile), s'intende: "quello che soddisfa le necessità delle generazioni presenti senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie necessità".

A tale nozione di carattere generico se ne aggiunge una più specifica, in quanto riferita al turismo nelle aree naturali, rilasciata dalla Federazione Europea Parchi Nazionali che ricomprende nel turismo sostenibile "tutte le forme di sviluppo del turismo, di gestione e attività che mantengono l'integrazione economica, sociale ed ambientale e il buono stato delle risorse naturali materiali e culturali per le generazioni a venire".

Per "ecoturismo" invece s'intende il cd "turismo di natura". Secondo tale accezione tutte le forme di turismo (d'affari, balneare, rurale, culturale etc.) dovrebbero presentare i crismi della sostenibilità; l'ecoturismo, cioè, deve caratterizzarsi per la particolarità tipologica dei prodotti e per le caratteristiche dei servizi turistici offerti, nonché per il pregio naturale delle aree nelle quali lo stesso viene a svolgersi.

In esso il punto di equilibrio fra le istanze economiche e quelle naturali pende fortemente in favore di quest'ultime. Si cerca di temperare le esigenze protezionistiche delle aree di particolare pregio naturalistico con l'impatto scaturente dall'attività turistica, sì da salvaguardare da un lato la redditività di quest'ultima e dall'altro le caratteristiche naturalistiche, storiche e culturali delle aree ove la predetta attività è esercitata.

Per quanto riguarda i parchi naturali, la relativa disciplina rientra nell'ambito della protezione della natura e costituisce materia a sé stante (C Cost, sent. n. 1029/1988). Essa s'inserisce nell'ambito delle discipline volte a garantire "la conservazione delle risorse naturali e la salvaguardia di un equilibrato assetto del territorio nei suoi aspetti esteriori e nella sua strutturazione geo-fisica" (C Cost n. 1108/1998).

La materia è stata riorganizzata con la legge n. 394/91 cd "legge quadro sulle aree protette", la

quale ha introdotto la nozione di “aree protette”, nozione di sintesi che ricomprende, e dunque riconduce ad unità, tutti quei beni eterogenei la cui tutela è strumentale al generale obiettivo della protezione della natura. I parchi nazionali e regionali sono individuati all’interno delle aree protette.

La suddetta legge riconosce la compatibilità fra le esigenze protezionistiche della natura che presiedono la costituzione dei parchi e delle aree protette in genere e le attività produttive tra cui quelle turistico-ricettive (art. 1 bis legge n. 394/01).

Si ritiene che la fissazione dei principi fondamentali diretti ad orientare la disciplina dei parchi naturali e delle aree protette s’inserisce nella competenza del legislatore statale trattandosi di un interesse uniforme per l’intero territorio nazionale, ma ciò non significa la esautorazione delle competenze legislative regionali riconosciute dalla legge quadro, sia nell’ipotesi in cui devono essere istituiti i parchi e le riserve naturali regionali, espressamente demandati alla legge regionale, sia per la istituzione dei parchi nazionali nel qual caso, alla luce della novella costituzionale del Titolo V, subentra un problema di riparto delle funzioni amministrative tra Stato e Regione.

Per quanto concerne la organizzazione dei parchi naturali l’art. 9 della legge n. 394/01 prevede che la gestione dei parchi sia affidata ad un ente all’uopo istituito definito “Ente Parco”, avente personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente.

Altri strumenti di governo del Parco sono: il Piano del Parco, che rappresenta la sede della materiale concertazione dei diversi interessi ricadenti nell’area protetta (art. 12); il regolamento, che riguarda l’esercizio delle attività consentite e le modalità attraverso cui tale esercizio risulti compatibile con le esigenze protezionistiche del parco (art. 11); il piano pluriennale economico e sociale, piano avente ad oggetto la promozione delle attività a rilevanza economica, in particolare turistica, atte a favorire lo sviluppo economico sociale delle collettività insediate nel parco.

4. Il ruolo dello SU nello svolgimento di attività turistico-ricettive all'interno dei Parchi naturali. Le linee guida per lo sviluppo di un modello.

Per approfondire il ruolo dello sportello unico per le attività produttive relativamente allo svolgimento di attività turistico-ricettive all'interno dei parchi naturali, è opportuno esporre i presupposti che presiedono allo sviluppo del modello.

Posto che l'attività turistica è pienamente praticabile nelle aree protette ivi compresi i parchi naturali e che la stessa sia un importante veicolo per lo sviluppo socio-economico, bisogna verificare quali sono le condizioni che la stessa deve presentare in relazione a tale contesto territoriale, affinché possa essere ivi praticata.

Nel binomio turismo – aree protette emerge una contrapposizione fra l'interesse allo sviluppo socio-economico della collettività di riferimento e quello alla protezione ambientale del contesto dove l'attività è praticata. Il problema si pone in presenza di una qualsiasi attività produttiva ed in alcuni casi trova la soluzione in un atto normativo che fissi standard e valori limite non violabili.

Laddove i parametri normativi vengano a mancare, spetterà ai soggetti detentori dei contrapposti interessi fissare il punto di equilibrio.

Ciò premesso, date le nozioni di turismo sostenibile ed ecoturismo, è possibile affermare che l'attività turistico ricettiva sarà praticabile all'interno delle aree di un parco naturale, in quanto sostenibile ovvero ecoturistica. Occorre definire, pertanto, quando un'attività turistico ricettiva possa dirsi sostenibile e quindi praticabile all'interno dei parchi.

Esistono tipologie ricettive (es. agriturismo, country house, turismo all'aria aperta) protese naturalmente verso una compatibilità con le esigenze protezionistiche delle aree protette; per le altre, invece, occorre verificare se sia possibile individuare un criterio di sostenibilità di ordine generale. La ricerca va fatta sia con riferimento alle caratteristiche urbanistiche e naturalistiche delle aree insediabili, sia con riferimento alle caratteristiche delle modalità di esercizio dell'attività ricettiva.

Fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione del parco, serve inquadrare la sostenibilità di un'attività turistica, sia sulla base delle caratteristiche di quest'ultima e sia sulla base delle caratteristiche delle aree dove la stessa dovrà essere esercitata.

Sul primo aspetto, i parametri di sostenibilità dell'attività turistica possono essere individuati in quegli strumenti volontaristici e consensuali che si estrinsecano con il rilascio di un marchio, ovvero di una certificazione di qualità cd "etichetta ecologica".

La certificazione di qualità pertanto potrebbe essere valutata sia come fattore condizionante, nel senso che senza tale certificazione non sarebbe possibile avviare l'esercizio di tale attività, sia quale fattore di valorizzazione della struttura turistico-ricettiva. Nell'ottica dell'ecoturismo, quale quello praticabile nelle aree parco, il carattere della sicura sostenibilità è un fattore che accresce la "credibilità" della stessa ed assume un pregio economico in quanto incentrata sul fattore della sostenibilità ambientale.

Da un punto di vista sociologico, il marchio di prodotto è visto come elemento di richiamo per tutti i consumatori che s'identificano con un determinato stile di vita, ossia il soggetto riconosce una condivisione dei propri valori in quel determinato prodotto con quelle determinate caratteristiche. Nel caso di esercizio di un'attività turistico-ricettiva all'interno di aree protette, il turista per il quale il fattore ambientale e naturalistico ha una importanza preponderante, sarà portato a preferire le strutture la cui sostenibilità è certificata a prescindere se sia oggettivamente migliore di un'altra non certificata.

L'uso dei marchi implica necessariamente il coinvolgimento dei soggetti istituzionalmente competenti alla tutela degli interessi in gioco, quali la Regione, l'Ente Parco, i Comuni ubicati all'interno delle aree parco.

Al di là di quanto prevede la disciplina normativa in materia di aree parco (art. 25 legge n. 394/91), non è escluso che l'attività turistico-ricettiva nelle aree parco possa essere soggetta ad una disciplina speciale concertata, tra gli stessi enti competenti, su base volontaristica. Inoltre non è precluso che le stesse autorità addivengano a recepire un proprio ed autonomo sistema di certificazione e in tal senso lo sportello unico per le attività produttive potrebbe fungere da vero "braccio operativo" svolgendo attività di promozione e valorizzazione del modello di certificazione prescelto, attività di supporto alle imprese in merito agli adempimenti ed alle procedure da seguire per il rilascio della relativa certificazione, oltre il rilascio del relativo provvedimento finale.

Delineando a "grandi linee" il procedimento praticabile, i compiti che ciascun ente potrà essere chiamato ad assolvere sono i seguenti:

A) la Regione dovrà farsi promotrice dell'iniziativa valorizzandola e ponendo le condizioni di ordine giuridico ed economico per la sua realizzazione. Il supporto economico della Regione allo sviluppo del progetto si mostra indispensabile per la riuscita del medesimo.

L'apertura all'eterogenità dei modelli di certificazione introduce l'esigenza di aprire procedure concorsuali per la scelta dei progetti più meritevoli; in quest'ottica la procedura a bando potrebbe mostrarsi funzionale all'espletamento di una selezione adeguata.

Potrebbero svilupparsi anche iniziative di maggior impatto con la scelta di uno specifico modello di certificazione per i parchi regionali e la conseguenziale stipula di un protocollo di intesa fra la Regione e l'Istituzione che ha sviluppato il modello prescelto.

Atteso il carattere volontaristico dei diversi modelli, l'adesione da parte dell'Ente territorialmente sovraordinato potrebbe rappresentare il veicolo deputato alla istituzionalizzazione di quello prescelto.

B) i parchi (regionali) e le relative amministrazioni locali, che territorialmente vi partecipano, potranno consensualmente aderire al modello prescelto dalla Regione. Si sottolinea che, a meno che non si voglia configurare la scelta regionale come vincolante ed obbligatoria, la facoltà del "territorio" di aderire al modello prescelto imporrà evidentemente una concertazione fra l'Ente parco e le autonomie locali, ferma restando la possibilità di queste ultime di compiere la propria scelta in via autonoma.

C) l'attuazione del modello potrebbe essere demandata allo sportello unico per le attività produttive.

5. Riflessioni sui nodi problematici degli sportelli unici e attività turistiche nei parchi naturali

L'introduzione nella Pubblica Amministrazione di nuovi moduli gestionali sottolinea il diverso approccio delle istituzioni nei confronti dell'agire amministrativo.

L'attività amministrativa è connotata non più da norme che operano secondo meccanismi automatici, ma da un nuovo modo di esercitare l'azione amministrativa volta al "fare" e tesa al raggiungimento di risultati di efficacia ed efficienza.

A tale innovazione è seguita la predisposizione di cosiddetti "dispositivi organizzativi complessi" definiti tali in quanto operano su più piani dell'organizzazione istituzionale e interagiscono con le diverse componenti del territorio (sociali, economiche, culturali, etc.).

Le istituzioni locali con grandi difficoltà hanno compreso la portata delle innovazioni riguardanti il nuovo ruolo a loro imposto dalle riforme istituzionali e costituzionali degli anni '90, spesso sottovalutando le opportunità che avevano di imprimere una trasformazione consapevole al territorio.

Come l'esperienza degli sportelli unici per le attività produttive insegna, in quanto connotata da fattori di successo ed insuccesso, anche l'attivazione eventuale di sportelli ambientali dovrà scontrarsi con i fattori di criticità dei primi, in particolare con riferimento ai blocchi procedurali.

Altre problematiche che hanno riguardato lo sportello unico attengono: alla natura del procedimento semplificato, agli interventi in variante agli strumenti urbanistici, al ricorso alla conferenza di servizi.

In merito alla proposta di uno sportello ambientale si ritiene che tale strumento debba essere applicato in chiave strettamente amministrativa e su base regionale.

Sono evidenti le specificità di uno sportello ambientale rispetto ad uno sportello unico per le attività produttive, sicché mentre quest'ultimo finalizza la sua attività ad un singolo utente, l'imprenditore, lo sportello ambientale trova la sua ratio su interessi ambientali che per loro natura sono diffusi e trasversali rispetto ai singoli comparti produttivi. Lo sportello ambientale pertanto è visto come luogo espressione delle diverse istanze in tema ambientale nelle sue componenti principali: istituzionali, normative, sociali e culturali.

È importante la determinazione di regole di tipo gestionale e in chiave di coordinamento non solo con le istituzioni, ma anche con le attività dei vari sportelli unici in materia di edilizia, attività produttive, etc.

Da quello che si è rilevato in generale (es. Regione Abruzzo) sul tema ambientale le maggiori carenze si riscontrano nella regolamentazione dell'attività gestionale ed è in questo ambito che la funzione dello sportello ambientale si rende indispensabile.

La legge sul turismo n. 135/91 regola gli aspetti gestionali definendo alcuni standards operativi, come quelli finalizzati ad assicurare l'unitarietà del comparto turistico, la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche.

Tuttavia, in particolare per le aree parco, l'attività gestionale non si esaurisce nella regolamen-

tazione, ma coinvolge la gestione dei progetti, articolata nelle due macro fasi della costruzione della strategia e dell'attuazione.

Nella costruzione della strategia notevole rilevanza assumono le "buone pratiche", mentre per la gestione del processo attuativo bisogna predisporre un programma di azione operativo che dovrà contenere previsioni in merito a ciò che dovrà essere attuato durante il periodo determinato e stilare l'elenco delle fasi da percorrere successivamente.

Accanto a tali attività gestionali bisogna tener conto, poi, degli strumenti di pianificazione (es. studi di incidenza ambientale) e della formazione, tesa a creare competenze tecnico- amministrative a supporto delle attività gestionali all'interno dello sportello ambientale.

In conclusione la funzione di uno sportello unico in tema ambientale, benché derivata dall'esperienza legata alle attività produttive, non è quindi semplicemente autorizzatoria (anzi si potrebbe supporre addirittura che uno sportello ambientale non svolga funzioni amministrative), ovvero legata al "procedimento unico", ma è ipotizzabile la propria azione in relazione a funzioni socio-economiche di *informazione, consulenza e promozione*, configurandosi come 'dispositivo operativo complesso' per la realizzazione delle politiche a sostegno dei processi di sviluppo/valorizzazione locale.

6. Casi di forma associata per lo sportello unico osservati su base regionale

Per valutare la possibilità di accrescere il ruolo dello sportello unico per le attività produttive quale sportello propulsore e consulente per lo sviluppo turistico delle aree parco e protette in genere, è utile osservare la tipologia di sportello presente in tali zone, le strutture turistiche residenti e la domanda turistica.

Si è rilevato che in genere la tipologia di sportello presente nelle aree protette è quella associata, in quanto le zone collinari e montane ospitano Comuni di piccole dimensioni che, al fine di ottimizzare risorse e tempi, risultano legati da forme di associazionismo quali l'Unione di Comuni e le Comunità montane.

L'attenzione, al fine di analizzare il rapporto tra l'attività di sportello e lo sviluppo turistico territoriale, è maggiormente rivolto alle Comunità montane sia perché risultano essere enti di dimensione territoriale maggiore rispetto alle Unioni di Comuni, sia perché sono gli unici enti aventi sportelli unici per le attività produttive associati realmente operativi.

Abruzzo

Il recente studio¹ condotto dall'Università di Ancona, sulle problematiche gestionali dei piccoli Comuni delle aree montane e interne del Parco Nazionale d'Abruzzo, osserva che le forme di aggregazione per i Comuni del parco, possano essere considerate un'opportunità per l'incremento dell'efficienza gestionale per ogni singolo Comune.

L'analisi fa perno su una batteria di indici di bilancio, con dati ricavati dai certificati del conto consuntivo (documenti riassuntivi del rendiconto compilati annualmente per ragioni statistiche da tutti i comuni su modelli uniformi e che pertanto hanno il vantaggio di contenere informazioni più facilmente leggibili rispetto ai consuntivi stessi), prendendo come esercizio di riferimento il 1994.

La capacità dei piccoli Comuni di montagna di fornire servizi, può dipendere in gran parte da problemi oggettivi legati alle dimensioni comunali e alle dimensioni efficienti dei servizi stessi.

In modo più specifico il problema della carenza di servizi legato alle piccole dimensioni e alle difficoltà di collegamento, tipiche dei Comuni montani, è affrontato dalla legge n. 97/94 "Nuove disposizioni per le zone montane". Tale provvedimento incentiva e ripropone rispetto alla legge n. 142/90 l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, per opera delle comunità montane, in importanti settori: la costituzione di strutture tecnico-amministrative; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; il trasporto locale e scolastico; il servizio di polizia municipale; i servizi sociali per anziani e di orientamento e formazione per i giovani; la realizzazione di opere pubbliche (art. 11). Sono da

¹ Le informazioni sono desunte da *Il Giornale dei Parchi*, n. 27 del giugno 1999.

Lo Studio per l'ambito di aggregazione del parco naturale, condotto da F. Sotte e E. Chiodo - Università di Ancona, e da G. Giordani - Ufficio Tecnico Comune di Ancona, parte dalla misurazione delle performance di un campione omogeneo costituito dai 22 comuni del Parco nazionale d'Abruzzo.

sottolineare, a tal fine, le possibilità di coordinamento ed associazione per lo svolgimento di alcune funzioni e servizi previsti in generale, per tutti i piccoli Comuni, dalla recente legge n. 127/97 (legge "Bassanini 2"); in particolare, per la gestione del servizio finanziario, l'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 77/95 prevede esplicitamente la possibilità di stipulare convenzioni tra gli enti.

Quando si parla di gestione di servizi comuni, la ricerca citata fra riferimento ai servizi a domanda individuale, ossia quei servizi difficilmente erogabili dal privato in quanto non redditizi, che sono specificamente rivolti al cittadino e alla famiglia e che caratterizzano l'azione nel territorio comunale.

Ovviamente, servizi quali "anagrafe" e "stato civile" devono essere presenti in tutti i Comuni, mentre si possono svolgere in maniera coordinata o associata numerose funzioni amministrative (coordinamento e direzione degli uffici, considerando i vantaggi che derivano dalla specializzazione in materie assai complesse e nelle quali costantemente varia il già complesso contesto normativo) o prestazioni di servizi senza che l'amministratore si senta "espropriato" della propria autonomia, soprattutto se all'interno del comune si istituisce un apposito sportello per il cittadino con lo scopo di agevolare i rapporti tra gli utenti e i gestori del pubblico servizio (v. interviste a WWF e R. Mascarucci).

Del resto anche la recente normativa sul personale (D.lgs. 80/98 e contratto collettivo vigente), lascia intravedere l'opportunità di intraprendere tale strada per i piccoli enti anche ai fini della valorizzazione professionale delle figure apicali.

La gestione associata di alcuni servizi o funzioni amministrative, la creazione di uno sportello unico del cittadino con fini informativi e di espletamento delle pratiche amministrative, il collegamento telematico tra gli enti sono solo alcuni esempi di azioni di cui l'analisi svolta mette in evidenza la necessità o quantomeno l'opportunità. Tali azioni possono avere nell'area-parco luoghi privilegiati di applicazione: da un lato per l'omogeneità delle problematiche e delle situazioni che i Comuni si trovano ad affrontare (piccole dimensioni, difficoltà di accessibilità, importanza della tematica ambientale nell'organizzazione e nella gestione dei servizi) e dall'altro per la presenza dell'Ente Parco che può svolgere un ruolo di promozione, supporto e coordinamento.

La Regione Abruzzo ha cercato di implementare programmi (*Life, Leader*) che stimolassero il passaggio della forza lavoro e imprenditoriale dai settori tradizionali e/a minore produttività (agricoltura, commercio, edilizia) verso quelli maggiormente dinamici (servizi alle imprese, alla persona, attività legate al turismo e all'ambiente)², di cui l'ulteriore funzione di "sportello propulsore" e "sportello consulente", dentro le funzioni generali dello sportello unico, viene sostenuto dagli strumenti di programmazione della stessa regione Abruzzo³.

² Fonte DocUp Abruzzo 2000-2006.

³ Il DocUP 2000-2006 prevede la realizzazione dello SUAP nella Misura 1.3.2 "Azioni di sensibilizzazione volte alla promozione dell'impiego dell'IT presso il sistema produttivo";

il DPEF 2002-2004 definisce il ruolo della Regione nello sviluppo della Società dell'Informazione e identifica gli obiettivi prioritari da perseguire attraverso il PASI (Piano d'Azione per lo Sviluppo per la Società dell'Informazione e-Government);

il PASI prevede, a sua volta, tra gli obiettivi operativi, l'implementazione di una rete telematica regionale degli Sportelli unici.

Lazio

Nel caso della regione Lazio, che conta oltre 50 aree di diversa tipologia, con circa 35 soggetti che ne curano la gestione, compresi 9 "Enti Parco", le aree protette rappresentano la garanzia della conservazione dei processi ecologici essenziali e dei cosiddetti "servizi ambientali"; possono assicurare la realizzazione ed il funzionamento delle reti materiali ed immateriali per facilitare azioni di *marketing* territoriale, per promuovere nuovi procedimenti amministrativi (sportello unico per i cittadini e le imprese); partecipano in modo sostanziale allo sviluppo dei sistemi locali per promuovere azioni di partenariato (ad esempio nella applicazione della carta del turismo sostenibile nei paesaggi protetti).

Come ulteriore questione emergente, l'esperienza laziale suggerisce che è in atto un sistema organizzativo-gestionale che, seppur indirettamente, sul piano delle ipotesi di sviluppo sostiene forme alternative di turismo rispetto ai comparti tradizionali.

Le aree protette della Regione Lazio rappresentano un elemento fondamentale per la previsione di sviluppo sostenibile allargata a scenari nazionali e comunitari in quanto comprendono la gran parte dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla Direttiva Habitat e alla rete Natura 2000, che a sua volta costituisce una delle premesse all'Agenda 2000 e alle nuove previsioni di spesa dei fondi strutturali.

Basilicata

Il Parco Nazionale della Val d'Agri, che comprende trenta Comuni, prevede la creazione, presso la Regione Basilicata, di uno Sportello Unico per i Parchi, finalizzato a snellire le procedure burocratiche.

Campania

La Regione Campania ha avviato una serie di iniziative sullo sportello unico.

Nell'esperienza del Parco dei Monti Lattari, la proposta è quella di costituire lo sportello unico per l'edilizia, e agganciarlo allo sportello unico per le attività produttive (*La Città di Salerno*, 30 Maggio 2003).

L'Ente parco, insieme con la compagnia dei Parchi, ha definito la possibilità di iscriversi al 'catalogo promozionale' per l'ospitalità diffusa (presentato alla BIT - la borsa del turismo di Milano - del 2003). Lo sportello, con sede presso gli uffici SIT della Certosa di Padula e attivo dal gennaio 2003, ha contattato le strutture ricettive ed extra-alberghiere del Vallo di Diano, del Cilento e degli Alburni per inserirle nel catalogo. Si tratta di strutture che offrono una ospitalità particolare, legata alla tipicità dei luoghi: agri-turismi, affittacamere, *bed and breakfast*.

Oltre alla predisposizione del Catalogo, il Parco ha il compito di favorire l'ospitalità diffusa attraverso la utilizzazione di immobili e case storiche che ogni singolo cittadino potrà far diventare una piccola impresa di ricettività.

Puglia

Nel periodo Dicembre 1999-Settembre 2001, la Regione Puglia ha attivato il Progetto di Formazione/informazione per l'eco-sviluppo⁴.

Il profilo professionale che si intendeva formare era quello di Promotore per lo sviluppo eco-compatibile.

Il progetto era indirizzato a giovani in cerca di prima occupazione e disoccupati, giovani interessati alla creazione di nuove attività di impresa nel settore ambientale, piccole e medie imprese.

L'attività propedeutica doveva riguardare la creazione di n. 5 Centri Territoriali per lo Sviluppo Sostenibile, e la creazione di un Centro Risorse Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, in partenariato con tutte le Province della Puglia e gli istituti di ricerca e formazione tra cui il Politecnico di Bari.

L'attività di sportello ambientale, in questa strategia, rappresenta la funzione elettiva di un Laboratorio Territoriale laddove realizza attività di raccolta dati, sportello informativo, sostegno tecnico-economico alle P.M.I., promozione di progetti innovativi attraverso reti telematiche, manifestazioni fieristiche, materiale multimediale, etc.

L'attività di sportello ambientale potrà essere realizzata, pertanto, su scala provinciale (Centri provinciali per lo sviluppo sostenibile) e con un centro di coordinamento regionale (Centro regionale di risorse per lo sviluppo sostenibile), ad opera di promotori dello sviluppo eco-compatibile appositamente formati e dedicati.

Previa attività di formazione mirata, su scala regionale, si può prevedere la definizione di una *task force* di circa 30 operatori impegnati nell'attività di sportello (informazione in campo ambientale), mentre i centri provinciali eserciteranno un'azione di informazione e di consulenza nei confronti dei giovani e della piccola e media impresa in relazione alle opportunità di lavoro, di creazione d'impresa, di sviluppo e di investimento nei diversi comparti economici collegati all'ambiente.

I Centri saranno gestiti dalle 5 Amministrazioni Provinciali della Puglia, che verranno pertanto ad essere i soggetti beneficiari per quanto attiene alla fase operativa di apertura degli sportelli.

Il Promotore dello sviluppo eco-compatibile è una figura professionale che esercita un ruolo di sostegno e facilitazione alle attività imprenditoriali emergenti nel settore ambientale. È specializzato nella progettazione, promozione e gestione di iniziative e programmi volti allo sviluppo di attività produttive e di corretta ed opportuna valorizzazione territoriale con particolare riferimento alle aree protette.

È in grado di:

- elaborare strumenti ed iniziative per una gestione sostenibile del territorio;
- elaborare progetti per lo sviluppo di attività sostenibili, individuando gli strumenti finanziari regionali, nazionali e comunitari necessari per la loro realizzazione;

⁴ Rivista della Federazione Italiana Parchi e delle Riserve Naturali, n. 28 Ottobre 1999.

- sviluppare e potenziare le attività di animazione culturale, di educazione scientifica e naturalistica e di educazione ambientale;
- promuovere e consolidare le attività tese alla fruizione turistica compatibile del territorio;
- promuovere e realizzare ricerche e studi di fattibilità per la valorizzazione di produzioni artigianali di qualità, caratteristiche del territorio d'interesse;
- fornire assistenza ad imprese locali per lo sviluppo e la riqualificazione di attività compatibili (società di servizi presenti sul territorio, quelle con carenza di figure professionali adeguatamente preparate, quelle in via di costituzione, etc.).

Sicilia

Di recente, il Parco dei Nebrodi è stato al centro di una sinergia che ha consentito l'approvazione di tre Programmi integrati territoriali, la cui dimensione complessiva dell'intervento coinvolgerà settantadue progetti finanziati ad aziende che ricadono sul territorio di quarantacinque comuni dei Nebrodi che fanno parte dei tre P_{IT}, e cioè:

- Pit 1 Tindari Nebrodi,
- Pit 2 Polo turistico Tirreno centrale;
- Pit 3 Nebrodi.

I responsabili dei tre P_{IT} per il rilancio dell'offerta turistica, si sono confrontati a Capo d'Orlando per individuare strategie comuni e sinergie che puntino a promuovere lo sviluppo di questa zona della Sicilia, considerata la più promettente dal punto di vista "investimenti" (Gazzetta del Sud, 2 Agosto 2003).

Tra le proposte presentate in quella occasione, è stata manifestata la volontà dei vertici del Parco dei Nebrodi della creazione di uno sportello unico, da istituire presso l'ufficio unico del P_{IT}, per accelerare i processi autorizzativi degli interventi.

L'obiettivo è di creare una rete territoriale, una sorta di distretto che possa integrare e mettere assieme tutte le risorse disponibili per arrivare al rilancio del territorio.

Veneto

La decisione dei responsabili del Parco del Cinto Euganeo di istituire il nuovo sportello per gli eventi forestali del Parco, si fonda sulla autonomia gestionale da parte del Parco del proprio patrimonio naturalistico, forestale e ambientale (Il Mattino di Padova, 22 Giugno 2003).

Lo sportello unico darà modo di fornire risposte chiare alle necessità dei cittadini.